

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI ARMANDO

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
ANGELINI ARMANDO ed altri: Inserimento della qualifica di bigliettaio nelle tabelle nazionali (Allegato B, classe VIII-bis) di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 858. (1182);	
RUBEO ed altri: Istituzione del grado VIII-bis corrispondente alla qualifica di bigliettaio scelto nelle tabelle nazionali (allegato B) di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 858. (1247)	215
PRESIDENTE	215, 216, 217, 218
GRAZIADEI	216, 217
RUBEO	216, 217, 218
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	217, 218
BOGONI	217
BOIDI	217
MAZZA	218
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	219

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Angelini Armando ed altri: Inserimento della qualifica di bigliettaio nelle tabelle nazionali (Allegato B, classe VIII-bis) di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 858. (1182); e Rubeo ed altri: Istituzione del grado VIII-bis corrispondente alla qualifica di bigliettaio scelto nelle tabelle nazionali (allegato B) di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 858. (1247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Angelini Armando, Menotti e Cappugi « Inserimento della qualifica di bigliettaio nelle tabelle nazionali (Allegato B, classe VIII-bis) di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione allegata alla legge 6 agosto 1954, n. 858 », e Rubeo, Graziadei, Bogoni, Cianca « Istituzione del grado VIII-bis corrispondente alla qualifica di bigliettaio scelto nelle tabelle nazionali (allegato B) di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione allegata alla legge 6 agosto 1954, n. 858 ».

Poiché le due proposte di legge trattano materia analoga, la discussione, a norma del regolamento, deve essere abbinata.

Riferirò io stesso brevemente, in sostituzione del relatore, onorevole Menotti, assente per malattia.

La seduta comincia alle 11,15.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Le proposte di legge presentate da me e dall'onorevole Rubeo non fanno altro che realizzare un voto già formulato dalla nostra Commissione in occasione dell'approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Infatti, la norma non venne allora inserita nel provvedimento per evitare che lo stesso ritornasse al Senato con la conseguente perdita di quattro o cinque mesi di tempo, mentre vivissima era l'attesa della categoria. Gli interessati hanno fatto presente — e giustamente — che era opportuno inserire nella tabella nazionale del personale delle autofilotravie urbane ed extraurbane di carattere urbano (allegato *B*) anche la qualifica di bigliettaio scelto, come è prevista la qualifica di guidatore scelto nel cui grado viene inquadrato l'agente che, maturata un'anzianità di almeno dieci anni nella qualifica di guidatore, abbia dato prova di particolare perizia.

Io ritengo che la norma richiesta abbia il consenso della maggioranza e della minoranza e meriti di essere approvata. Avrei, quindi, formulato un nuovo testo, composto di due articoli, che risponde all'esigenza di venire incontro all'aspirazione di questa categoria di lavoratori. Ne do lettura:

ART. 1.

È istituita la classe 8^{o-bis} nell'allegato *B* delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale dei pubblici trasporti approvate con la legge 6 agosto 1954 n. 858. In tale classe è istituita la qualifica di « bigliettaio scelto ».

ART. 2.

Nelle note esplicative dell'allegato *B* di cui all'articolo precedente, viene aggiunta, dopo il punto 8^o, la seguente nota esplicativa che porta il numero 8^{o-bis}: deve essere inquadrato nella qualifica di « bigliettaio scelto » l'agente che abbia maturata un'anzianità di servizio di 10 anni nella qualifica di bigliettaio e abbia data prova di particolare perizia.

Conseguentemente, il titolo del provvedimento può essere del seguente tenore: « Istituzione della classe 8^{o-bis} e della corrispondente qualifica di bigliettaio scelto nelle tabelle nazionali (allegato *B*) delle qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione approvate con la legge 6 agosto 1954 n. 858 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAZIADEI. Siamo d'accordo sulla unificazione delle due proposte di legge che, del resto, si differenziano solo dal punto di vista formale.

RUBEO. Siamo favorevoli, in linea di massima, sulla formulazione degli articoli proposti dall'onorevole Presidente che rispecchiano la sostanza della richiesta avanzata dalla categoria di lavoratori interessati. Tuttavia, non possiamo essere d'accordo sulle ultime parole dell'articolo 2, nella dizione. « abbia dato prova di particolare perizia ». Infatti, quali particolari prove di perizia possono essere date nel distribuire dei biglietti? A me sembra che sia sufficiente l'aver tenuto una buona condotta, la quale, del resto, è anche sottoposta ad apposito regolamento aziendale.

PRESIDENTE. Ricordo che qui si tratta di un criterio di qualificazione, poiché si vuole istituire la qualifica di bigliettaio scelto. Quindi, deve essere fatta una particolare valutazione delle capacità di questo lavoratore non soltanto in merito al comportamento, ma anche nei confronti di altre qualità che ne facciano un bigliettaio scelto. Non può essere concessa la qualifica di bigliettaio scelto, soltanto tenendo presente il criterio dell'anzianità.

GRAZIADEI. Vorrei far rilevare, onorevole Presidente, che, in occasione della discussione della legge-delega, appunto nei confronti dei criteri di qualificazione si addivenne ad una formulazione che consentisse le promozioni degli impiegati che non avessero demeritato. Ora, vi possono essere biglietti che avendo maturata l'anzianità prescritta possono essere incorsi in leggere punizioni; se si dovesse mantenere la dizione « abbia dato prova di particolare perizia », potrebbe darsi che le aziende non li inquadrassero nel grado di bigliettaio scelto.

PRESIDENTE. Ritengo che, su tale punto, non ci sia da preoccuparsi, dato che le categorie interessate sono d'accordo su questi concetti, ed anche perché l'apprezzamento nei confronti degli agenti non può esser fatto diversamente.

GRAZIADEI. Non condivido l'opinione dell'onorevole Presidente, perché — ripeto — mantenendo quella dizione, si lascia alla discrezionalità dell'azienda il riconoscimento della qualifica di bigliettaio scelto. Questo riconoscimento potrebbe essere negato all'agente anche per piccole infrazioni nelle quali, durante il suo servizio, sia incorso. Quindi, è evidente il pericolo di demandare alla discrezionalità dell'azienda la valutazione per il rico-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1954

noscimento della qualifica di « bigliettaio scelto ».

RUBEO. Io sono d'avviso che una particolare perizia possa essere richiesta soltanto per la qualifica di « guidatore scelto », il quale deve essere sottoposto a particolari esami, deve essere abilitato a condurre vari tipi di vetture e viene, infine, sottoposto ad esami psichici. In altri termini, al « guidatore scelto » vengono richieste prestazioni assolutamente diverse da quelle che possono essere richieste ad un « bigliettaio scelto », ecco perché per questo tipo di agente può essere giustificata una simile dizione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Io proporrei la dizione: «... che abbia dato prova di lodevole servizio ».

GRAZIADEI. Anche questa proposta non mi sembra che risolva il problema, perché la valutazione se un agente abbia o meno prestato lodevole servizio, è lasciata alla completa discrezionalità dell'azienda.

PRESIDENTE. Faccio presente l'imprevedibilità che vi sia sempre una differenza di valutazione fra « bigliettaio » e « bigliettaio scelto ».

GRAZIADEI. Se l'agente incorre in punizioni anche lievi, si può verificare il caso, che malgrado abbia compiuto normalmente il suo servizio per dieci anni, non gli sia riconosciuta la qualifica di « bigliettaio scelto ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, noi ci troviamo di fronte alla qualifica di « scelto », qualifica che non è mai stata data automaticamente, ma che è stata, invece, conferita su criteri di valutazione qualitativa.

Se non si vuole mantenere la dizione: « abbia dato prova di particolare perizia », tuttavia non si può fare a meno di accogliere la proposta dell'onorevole Sottosegretario, perché un criterio di differenziazione deve pure esistere fra i due gradi, tanto più che non si tratta di un criterio rigido. Chiunque, in qualsiasi mansione, può essere valutato dai superiori con un apprezzamento diverso dal normale, perché non basta per una particolare valutazione compiere il proprio dovere puramente e semplicemente. Ora ciascun agente che abbia compiuto, normalmente e con diligenza, il proprio dovere può reclamare in premio il riconoscimento di aver prestato lodevole servizio.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Io mi permetto di insistere sulla mia proposta che risponde ad un criterio di valutazione giusto e sufficientemente elastico. La dizione « che abbia prestato lodevole servizio » esprime un concetto molto più

sintetico e più largo di quello originariamente proposto, e consente alla azienda di esprimere un giudizio più concreto, più positivo sulla idoneità e sulle capacità degli agenti.

BOGONI. Noi non possiamo non tener presenti i pericoli nei quali possono incorrere gli agenti se si lascia questa larga discrezionalità nella valutazione delle qualifiche. Abbiamo visto, anche nei più recenti scioperi, che i primi ad essere colpiti sono stati proprio gli appartenenti alle organizzazioni sindacali di sinistra.

GRAZIADEI. Onorevoli colleghi, qui si tratta di una promozione, di un avanzamento a scelta di coloro che durante il servizio abbiano dato dimostrazione di aver compiuto normalmente il proprio dovere. Il pensiero del Governo non dovrebbe rivolgersi a coloro che si siano particolarmente distinti — ammesso che, nel caso dei bigliettai, una simile valutazione possa essere fatta — ma soltanto a coloro che abbiano maturato l'anzianità di dieci anni e che abbiano tenuto una condotta normale. Non si tratta di un grado superiore, ma di un puro e semplice avanzamento che è legato all'anzianità.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Onorevole Graziadei, io non posso aderire alla sua tesi, per la quale tutto si riduce ad un semplice automatismo. Non bastano i dieci anni di servizio, deve esservi anche una valutazione onde si possa affermare che l'agente ha prestato un lodevole servizio. Se la Commissione dovesse esprimersi in modo contrario alla mia proposta, e cioè dovesse respingere il criterio del lodevole servizio prestato, io mi vedrei costretto a chiedere il rinvio dell'esame delle proposte di legge in Aula.

GRAZIADEI. Nella legge-delega è stato inserito il criterio che gli impiegati possono essere promossi, purché non abbiano demeritato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Governo ha proposto di sostituire alle parole: « abbia dato prova di particolare perizia », le parole « abbia dato prova di lodevole servizio ». Qualora la Commissione dovesse insistere nel non accettare la formula proposta, il Governo si riserva di chiedere il rinvio in Aula dell'esame delle due proposte di legge.

Io penso che, per riconoscere all'agente la qualifica di « bigliettaio scelto », non si possa non tener conto delle due circostanze e, cioè, quella dell'anzianità di servizio e quella dell'aver compiuto lodevole servizio.

BOIDI. Il pericolo che gli onorevoli colleghi della sinistra paventano, a mio avviso,

non sussiste, in quanto noi ci troviamo di fronte ad un apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione; discrezionalità, tuttavia che è legata ad un fatto obiettivo, il lodevole servizio ragione per cui l'agente che si sentisse leso dalla valutazione riconosciutagli, potrebbe ricorrere in sede giurisdizionale, per eccesso di potere contro il provvedimento della propria amministrazione. Ripeto, questa discrezionalità assoluta che temono gli onorevoli colleghi della sinistra, non esiste. Si tratta di una discrezionalità relativa legata ad un apprezzamento obiettivo. A me pare che la proposta del Governo possa essere accolta da tutti i colleghi.

RUBEO. Faccio osservare che, nel caso, non si tratta di discrezionalità o meno. Se vi potessi illustrare i fogli matricolari di servizio relativi agli agenti, potreste constatare in quante piccole infrazioni, a causa del servizio medesimo, questi agenti incorrono. Se noi dovessimo mantenere nella legge tale dizione, potrebbe verificarsi il caso che l'azienda, trascorsi i dieci anni di anzianità, a suo giudizio potrebbe negare questo riconoscimento in considerazione anche delle più banali infrazioni al regolamento. Mentre la richiesta della categoria tendeva appunto a rimuovere l'ostacolo che bloccava il passaggio alla qualifica superiore. Infatti, gli agenti entrano come bigliettati e restano in questa qualifica 30 e 32 anni e non hanno alcuna possibilità di migliorare carriera. Inoltre, essi, dopo dieci anni di servizio, hanno acquisito tutta la capacità necessaria ad espletare in modo encomiabile il loro servizio. Lo scopo di questa norma non è che quello di concedere uno sviluppo di carriera a questi agenti. Ripeto: non si tratta di richiedere a costoro particolare perizia nell'espletamento del loro servizio; si tratta soltanto di fare una valutazione generica sul complesso delle loro prestazioni che, dato il lavoro che svolgono, non può essere che normale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Le argomentazioni svolte dall'onorevole Rubeo non modificano l'impostazione della questione, perché anche se non si tratta di una e propria promozione, si tratta sempre di formulare una valutazione in relazione ad una nuova qualifica, ad un avanzamento di carriera. Noi dobbiamo anche tener presente i criteri con i quali sono state approvate le tabelle nazionali di qualifiche del personale inserite nella legge 9 agosto 1954, n. 959.

MAZZA. Al fine di venire incontro alle preoccupazioni avanzate dagli onorevoli Rubeo e Graziadei e al fine di evitare che nel

riconoscimento della qualifica di «bigliettaio scelto» influiscano le piccole punizioni nelle quali possa essere incorso l'agente, io proporrei di aggiungere alla dizione suggerita dall'onorevole Sottosegretario le parole «in complesso». In altri termini, l'emendamento suonerebbe così: «... abbia dato, in complesso, prova di lodevole servizio».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del nuovo testo coordinato da me formulato, ed accettato dal Governo:

«È istituita la classe 8-bis nell'allegato B delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale dei pubblici trasporti approvate con la legge 6 agosto 1954, n. 858. In tale classe è istituita la qualifica di «bigliettaio scelto».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«Nelle note esplicative dell'allegato B di cui all'articolo precedente viene aggiunta, dopo il punto 8° la seguente nota esplicativa che porta il nome 8-bis: dev'essere inquadrato nella qualifica di «bigliettaio scelto» l'agente che abbia maturata un'anzianità di servizio di dieci anni nella qualifica di bigliettaio ed abbia dato prova di particolare perizia».

Alla dizione dell'ultima parte dell'articolo 2 e precisamente alle parole: «di particolare perizia» si sono dichiarati contrari gli onorevoli Rubeo e Graziadei. Il Governo ha proposto il seguente emendamento sostitutivo, integrato dall'inciso proposto dall'onorevole Mazza:

Alle parole «ed abbia dato prova di particolare perizia» sostituire le parole «ed abbia dato, in complesso, prova di lodevole servizio».

Onorevoli colleghi, dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Sottosegretario di Stato e dall'onorevole Mazza, io ritengo che i colleghi Rubeo e Graziadei possano accogliere questo emendamento.

Voteremo l'articolo 2, testé letto, per divisione.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 2, e cioè le parole: «Nelle note esplicative dell'allegato B di cui all'articolo precedente viene aggiunta, dopo il punto 8°, la seguente nota esplicativa che porta il nu-

 LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1954

mero 8-bis: deve essere inquadrato nella qualifica di bigliettaio scelto l'agente che abbia maturato un'anzianità di servizio di dieci anni nella qualifica di bigliettaio ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo testè letto.

(È approvato).

Avverto che, pertanto, l'articolo 2 risulta composto dal testo approvato nella prima votazione, con l'inciso finale « ed abbia dato, in complesso, prova di lodevole servizio ».

Pongo ora, in votazione il nuovo titolo del progetto di legge risultante dalla unificazione delle due proposte di legge e che porterà i nomi dei presentatori di entrambe le proposte: « Istituzione della classe 8-bis e della corrispondente qualifica di bigliettaio scelto nelle tabelle nazionali (allegato B) delle qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessioni, approvate con la legge 6 agosto 1954, n. 858 ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate, nel nuovo testo unificato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

ANGELINI ARMANDO, RUBELO ed altri: « Istituzione della classe 8-bis e della corrispondente qualifica di bigliettaio scelto nelle tabelle nazionali (allegato B) delle qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, approvate con la legge 6 agosto 1954 n. 858 ». (1182-1247):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	36
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Armando, Baccelli, Bima, Bogoni, Boidi, Borrellini Gina, Bovetti, Breganze, Calandrone Pacifico, Cappugi, Colasanto, Colognatti, De Biagi, Ducci, Ferrari Riccardo, Ferrario Celestino, Gatto, Gorreri, Graziadei, Jannelli, Lombardi Carlo, Lombardi Pietro, Mancini, Maniera, Martoni, Mazza, Merizzi, Moscatelli, Murdaca, Petrucci, Pintus, Reali, Rubeo, Sala, Semeraro Santo, Sensi, Troisi, Viale, Zamponi, Zanibelli.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI